



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2020, proposto da Antonio Raone, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro Nn.31.33;

***nei confronti***

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale datato 30 ottobre 2020, che altresì si impugna, redatto dall'Ufficio Centrale regionale presso la Corte

d'Appello di Bari con il quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui sono stati attribuiti sette seggi anziché otto al gruppo di liste “Con Emiliano”; b) della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 26 novembre 2020 di convalida della elezione dei Consiglieri regionali nella parte sopra indicata; e per la correzione del risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 mediante attribuzione di otto seggi al gruppo di liste denominato “Con Emiliano”, proclamando eletto al Consiglio Regionale della Puglia l'odierno ricorrente Raone Antonio con ogni conseguente provvedimento; e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MAZZARANO MICHELE il 17\12\2020, per l'annullamento, in parte qua: a) delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatesi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 29 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla lista “Partito Democratico”, 6 seggi anziché 7 alla lista “Popolari con Emiliano” e 6 seggi anziché 7 alla lista “Con Emiliano”; b) dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020; c) della deliberazione regionale di convalida degli eletti; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Michele Mazzarano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Con ricorso depositato il 27 novembre 2020, il sig. Raone Antonio ha chiesto l'annullamento: a) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale datato 30 ottobre 2020, che altresì si impugna, redatto dall'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello di Bari con il quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui sono stati attribuiti sette seggi anziché otto al gruppo di liste "Con Emiliano"; b) della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 26 novembre 2020 di convalida della elezione dei Consiglieri regionali nella parte sopra indicata; e ha conseguentemente domandato al Tar la correzione del risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 mediante attribuzione di otto seggi al gruppo di liste denominato "Con Emiliano", proclamando eletto al Consiglio Regionale della Puglia l'odierno ricorrente Raone Antonio con ogni conseguente provvedimento.

Il ricorrente, che agisce anche come cittadino elettore, espone di avere partecipato alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 e di essere stato candidato nel gruppo contrassegnato dalla lista "Con Emiliano" nella Circoscrizione elettorale di Lecce a sostegno della candidatura di Michele Emiliano a presidente della Giunta regionale. Rappresenta di avere conseguito la cifra individuale di 7.279 voti e di essere risultato primo dei non eletti per il suo gruppo nella Circoscrizione di Lecce e primo, sempre fra i non eletti, come voti conseguiti in tutta la Regione per il gruppo di liste di appartenenza. Rammenta che l'Ufficio Centrale Regionale, insediatosi il 29 ottobre 2020 presso la Corte d'Appello di Bari, ha proceduto con le operazioni di proclamazione del Presidente della Giunta Regionale e alla assegnazione dei seggi dei Consiglieri a partire dal riparto per i primi ventitré,

dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residuati. A livello circoscrizionale l'Ufficio ha assegnato sette seggi, mentre i residui sedici seggi (sui ventitrè da assegnare) sono stati quindi attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale (CUR). Con i quozienti interi, l'Ufficio ha assegnato 11 seggi, così rimanendo da attribuire 5 seggi che sono stati assegnati seguendo i maggiori resti fino a saturare i 5 seggi da assegnare. L'Ufficio è quindi passato (pagg. 116 e seguenti del verbale) alla assegnazione degli ulteriori ventisette seggi ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L. n. 108/1968. Avendo la coalizione di gruppi di liste collegate al Presidente Emiliano conseguito una percentuale di voti validi superiore al 40%, l'Ufficio ha assegnato ulteriori n. 19 seggi alla coalizione a sostegno del Presidente eletto e ciò per assicurare in Consiglio una maggioranza di n. 29 Consiglieri su cinquanta assegnati. Alla coalizione di gruppi di liste a sostegno del Presidente eletto Emiliano, in occasione della prima fase, erano stati già assegnati 10 seggi sui 29 spettanti, sicchè l'Ufficio ha proceduto alle operazioni necessarie per attribuire alla detta coalizione gli altri 19 seggi. Ha così individuato il Quoziente Elettorale ed ha assegnato 11 seggi con il quoziente intero distribuendoli tra i gruppi di liste della coalizione a sostegno di Emiliano ammesse alla ripartizione (avendo superato la soglia di sbarramento del 4%), e cioè "Popolari con Emiliano", "Partito Democratico" e "Con Emiliano". A quel punto l'Ufficio "Constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna (g) del prospetto che precede (11, n.d.s.) è inferiore al numero dei seggi da ripartire tra i gruppi di liste della coalizione collegata con il Presidente proclamato eletto" ( $19 - 11 = 8$ ) ha proceduto alla assegnazione di questi ultimi 8 seggi "*in favore dei gruppi di liste che hanno i maggiori resti*" (così a pag. 120 del Verbale). L'Ufficio ha così proceduto alla ripartizione tra i tre gruppi di liste. Lamenta, il ricorrente, che un gruppo di liste, ed esattamente quello "*Con Emiliano*" nel quale, per la Circoscrizione di Lecce, si è candidato il ricorrente Raone, ha visto assegnati in suo favore tre seggi; ciò, pur avendo conseguito un resto (30.584) di molto superiore a

quello conseguito da “Popolari per Emiliano” (19.474), ai quali pure sono stati assegnati tre seggi, ed addirittura un numero di voti (come resto) più di tre volte maggiore di quello del “Partito Democratico” (9.269), che ha visto assegnati in suo favore due seggi. Tale assegnazione ha inciso sul diritto del gruppo “Con Emiliano” ad avere un seggio in più e ciò ha precluso al ricorrente, primo dei candidati per quel gruppo per la Circoscrizione di Lecce, di essere eletto.

Con unico motivo di ricorso, il Raone deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 6 n. 5 lett. b) n. 2) della Legge n. 108 del 1968 come modificata dalla Legge regionale pugliese n. 2/2005 e dalla L.R. n. 7/2015. Violazione dei principi di cui all’art. 48 comma 2 della Costituzione.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio con atto del 17 dicembre 2020. Anche il controinteressato Mazzarano Michele si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato; ha, inoltre, proposto ricorso incidentale per il caso di accoglimento del gravame principale. Le parti hanno versato ulteriori memorie. Alla udienza pubblica del 30 novembre è stato pronunciato dispositivo di sentenza con il quale il ricorso principale è stato respinto e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile; le spese sono state compensate.

Il ricorrente muove dalla lettura della norma di cui all’art. 15 comma 6 n. 5 lett. b) al numero 2 della Legge 108 del 1968, come modificata dall’art. 10 della Legge regionale pugliese n. 2 del 28.01.2005 e ss.mm.ed ii., che così dispone: “..... *I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali*”. Sostiene che la legge, pertanto, indica il criterio dei “*maggiori resti*” per l’assegnazione dei seggi da attribuire nell’ultimo segmento del complesso procedimento elettorale. “Il riferimento ai “*maggiori resti*” –per comune acquisizione- implicherebbe la applicazione di una formula che tenga conto dei voti residui conseguiti dai gruppi di liste, e quindi la

loro sommatoria, da dividere per il numero dei seggi da assegnare o, secondo una variante, dei seggi incrementati di una unità; il quoziente così determinato costituisce la soglia, raggiunta la quale scatta il seggio per i gruppi di liste.” Più precisamente, il criterio dei “maggiori resti” fa rinvio al quoziente di Hare (o semplice) (totale voti diviso totale seggi) o al quoziente di Droop ( $1 + \text{totale voti} / 1 + \text{totale seggi}$ ). Sia in un caso che nell’altro i seggi vengono assegnati valorizzando il numero di voti che, in questa fase, costituiscono “patrimonio” dei raggruppamenti di liste tra i quali distribuire i seggi residui.”

Il ricorso è infondato.

L’attribuzione dei seggi che residuano dopo l’assegnazione in base ai quozienti interi avviene tenuto conto dei maggiori resti. Il ricorrente ha molto insistito sulla necessità di interpretare la locuzione *maggiori resti* come implicante l’impiego di un vero e proprio “*metodo*” da applicare. Ciò imporrebbe all’Ufficio elettorale la sommatoria dei maggiori resti ottenuti dalle liste che concorrono all’assegnazione dei seggi in sede di Collegio unico regionale al fine di determinare un ulteriore quoziente elettorale e di riconoscere alla lista con i maggiori resti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale così determinato risulta contenuto. Siffatta opzione interpretativa risulta tuttavia non ancorata al dato letterale della norma, la quale si limita a parlare di maggiori resti *tout court* senza riferimento alcuno ad un subprocedimento al cui interno vada individuato ulteriore quoziente elettorale, o, ancora, al peso dei resti, come ipotizzato dal ricorrente. Va, a tal riguardo, notato che la trasformazione dei maggiori resti in seggi elettorali è di per se un correttivo capace di riconoscere ulteriore rappresentanza alla lista che abbia riportato un surplus di consensi rispetto al quoziente elettorale intero. Né può disconoscersi che il procedimento elettorale, solo per comodità di analisi può scomporsi in più fasi, ma non per questo perde la sua unitarietà. Ciò significa che i criteri che presiedono alla assegnazione dei seggi nelle varie fasi del procedimento elettorale rispondono ad un’unica logica che è quella di disegnare la composizione dell’organo assembleare nel modo più coerente con la volontà del legislatore regionale che, nel

caso della Puglia, ha optato per un sistema elettorale capace di unire alla rappresentanza delle liste in proporzione dei consensi all'esigenza, di non minor rilievo, di assicurare stabilità governativa.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso è respinto. Va conseguentemente dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese processuali possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiarà improcedibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**